Supplemento ordinario n. 5 al "Bollettino Ufficiale" n. 12 del 29 aprile 2006

Poste Italiane S.p.A. - Spediz. in abb. postale 70% - DCR Roma **Anno XXXVII**

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA **Roma, 29 aprile 2006** Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese
Registrazione: Tribunale di Roma n. 569/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:
1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Area Bollettino Ufficiale, Tel. 06-51684967 - 06-51685074.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.Lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

Riproduzione anastatica

PARTE I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2006, n. **4.**

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006 (Art. 11 legge regionale 20 novembre 2001, n. 25) ..... *Pag.* 13

Art. 144
(Trapianti di organo)

1. Nell'ambito dell'UPB H11 è stanziato un importo di 2 milioni 500 mila euro per un programma regionale finalizzato alla promozione delle attività di donazione e trapianto di organi e di tessuti.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, tenuto conto della proposta del centro regionale trapianti, specifici indirizzi per le aziende unità sanitarie locali, nonché le misure idonee al perseguimento delle finalità di cui al comma 1.

Art. 145
(Finanziamento della banca regionale del tessuto del muscolo-scheletrico)

1. Per l'avvio della banca regionale del tessuto del muscolo-scheletrico, istituita con il concorso dell'azienda unità sanitaria locale Roma E, del policlinico Gemelli e degli istituti fisioterapici ospedalieri (IFO), è stanziata nel bilancio 2006 la somma di 3 milioni di euro. La suddetta somma è erogata a favore dell'azienda unità sanitaria locale Roma E, la quale provvede all'avvio e all'organizzazione della banca in conformità alle direttive emanate dalla Giunta regionale in ordine alla sede operativa della banca e alle relative modalità organizzative.

2. Il relativo onere grava sull'UPB H22, nel cui ambito è istituito un apposito capitolo di bilancio denominato "Banca regionale del tessuto del muscolo-scheletrico".

Art. 146
(Contributo in favore delle persone malate di sclerosi laterale amiotrofica)

1. La Regione, al fine di favorire l'utilizzo di tecnologie che consentano a persone malate di sclerosi laterale amiotrofica di recuperare la possibilità di comunicazione e quindi di mantenere rapporti interpersonali e sociali, finanzia l'acquisto di apparecchiature quali "comunicatori simbolici" da destinare in comodato d'uso a persone residenti nella Regione totalmente invalide e impossibilitate a comunicare con strumenti standard.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata nell'ambito del capitolo di spesa H22104 per l'esercizio finanziario 2006 la somma di 300 mila euro da utilizzarsi secondo i criteri e le modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 147
(Modalità di gestione delle somme relative ad indennizzi a favore di soggetti danneggiati a causa di vaccinazioni obbligatorie o somministrazione di emoderivati)

1. Le somme messe a disposizione ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati) sono gestite direttamente dalla Regione o trasferite alle aziende unità sanitarie locali con vincolo assoluto di destinazione.

Art. 148
(Progetto sperimentale per l'abbattimento delle liste d'attesa)

1. La Regione istituisce un fondo per la sperimentazione di progetti finalizzati all'abbattimento delle liste di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie.
2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, adotta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento per l'accesso al fondo di cui al comma 1.
3. Al fondo di cui al comma 1 possono accedere esclusivamente le aziende unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, i policlinici universitari e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico.
4. Per le finalità del presente articolo, nell'ambito dell'UPB H11, sono stanziati 2 milioni 500 mila euro mediante l'istituzione di apposito capitolo denominato "Fondo regionale per la realizzazione di progetti sperimentali per l'abbattimento delle liste di attesa".

Art. 149
(Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2003, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia per i trapianti e le patologie connesse". Realizzazione di un sito informatico a carattere divulgativo)

1. All'articolo 3 della l.r. 37/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) alla lettera f) del comma 1) dopo le parole: "in materia di sanità" sono inserite le seguenti: "e promuove, coordina e realizza le iniziative formative,";
   b) dopo la lettera h) del comma 1 è aggiunta la seguente:
   "h bis) promuove e coordina, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera h), la realizzazione, d'intesa con la Laziomatica S.p.a. di un apposito sito internet.".
2. Le quote di fondo sanitario regionale di parte corrente ed in conto capitale previste dall'articolo 12, lettera a), della l.r. 37/2003, per l'anno 2006, sono

rispettivamente aumentate di 30 mila euro per la realizzazione di un sito informatico per la promozione e la realizzazione delle campagne informative previste dall'articolo 3, lettera h bis), della medesima legge.

Art. 150
(Programma sperimentale per il trapianto)

1. L'Agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse è autorizzata ad avviare un programma sperimentale per il trapianto denominato "tolleranza delle isole pancreatiche" al fine di evitare il rigetto delle cellule beta pancreatiche nei soggetti diabetici che si sottopongo al trapianto.

2. La Giunta regionale, nel determinare la quota di fondo sanitario di parte corrente in favore dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lett. a), della legge regionale 3 novembre 2003, n. 37 (Istituzione dell'Agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse) tiene conto dei costi per la realizzazione del progetto di cui al comma 1, nella misura di 200 mila euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

Art. 151
(Progetto di odontoiatria sociale)

1. Nell'ambito dell'UPB H13 è istituito un nuovo capitolo denominato "Progetto di odontoiatria sociale con protesi, amovibili ancorate su impianti endossei", con uno stanziamento di 500 mila euro.

Art. 152
(Contributo a favore dell'azienda ospedaliera policlinico Tor Vergata per l'istituto di medicina sociale)

1. Nelle disponibilità presenti sul capitolo H41504 una somma pari a 173 mila euro è destinata all'azienda ospedaliera policlinico Tor Vergata per il servizio di medicina solidale e delle migrazioni, per l'erogazione di prestazioni socio-sanitarie a favore di persone e nuclei familiari senza fissa dimora nonché della popolazione residente e immigrata sul territorio regionale.

Art. 153
(Progetto sperimentale di mediazione culturale nel presidio ospedaliero "Grassi" di Ostia)

1. La Regione, al fine di sviluppare, in accordo con la risoluzione dell'Organizzazione mondiale della sanità di Amsterdam 2005, un ospedale accogliente